

10

SECONDO SERVIZIO

COMUNE DI MISILMERI		
★	14 FEB. 2017	★
PROT. N.	CAT.	
FASC.	RISP.	



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE DEL LAVORO

URGENTE

Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Gagliano, all'udienza di discussione del 30.11.2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 4046/2015 R.G. promossa

da

D'ACQUISTO VALERIA GABRIELLA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Marinelli e Chiara Revello Lami ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54.

ricorrente

CONTRO

COMUNE DI MISILMERI, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Leonardo Giglio presso il cui studio in Palermo, via Riccardo Wagner n. 8, è elettivamente domiciliato.

resistente

OGGETTO: risarcimento del danno da demnasionamento

CONCLUSIONI: come da verbale del 30.11.2016

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12.11.2015, la ricorrente indicata in epigrafe, dipendente del comune di Misilmeri con qualifica professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, conveniva in giudizio il comune datore di lavoro, allegando:

- di avere svolto, sin dal marzo 2001, le funzioni di capo Area in diversi settori dell'attività amministrativa del comune resistente e, in particolare, dal marzo 2001 al dicembre 2014, di essersi occupata della Direzione dell' Ufficio Affari Legali e, dal gennaio 2014 al dicembre 2014, di aver ricoperto l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell' Area 6 "Demografica e Legale";



- di non essere stata confermata in tale ultimo incarico, con determina sindacale n. 5 del 23 dicembre 2014, siccome sostituita da altro funzionario, dott.ssa Caterina Cimò;
 - di essere stata successivamente designata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 3 marzo 2015, responsabile del Servizio 3 della nuova Area 6 denominata "Area Servizi demografici, culturali, turismo e pubblica istruzione" senza ricevere, nell'immediatezza del trasferimento, alcun provvedimento gestionale;
 - che al predetto Servizio, oltre alla ricorrente medesima, era destinato soltanto un altro dipendente, con la qualifica di operatore servizi generali, affetto da grave menomazione fisica, il quale, da diversi anni, si occupava soltanto di ricevere le istanze dei cittadini della frazione, tendenti ad ottenere precipuamente il rilascio di certificazioni anagrafiche varie, prodotte nella sede degli uffici demografici del comune di Misilmeri, ubicati a 6 km di distanza;
 - che, con disposizione di servizio prot. 30709 del 28.10.2015, era assegnata dalla dott.ssa Cimò Caterina, nuova titolare dell'Area 6, con decorrenza dal 29 successivo presso la "Circoscrizione di Portella di Mare" al fine di occuparsi del "rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile; rilascio di carte d'identità; autenticazione di atti e sottoscrizioni; pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di domicilio; protocollazione in entrata della corrispondenza dei cittadini della Circoscrizione; fornitura modulistica ed assistenza amministrativa in materia di tributi, attività produttive, servizi sociali e ufficio tecnico";
- concludeva, pertanto, chiedendo:
- "ritenere e dichiarare che il Comune di Misilmeri, nell'attribuzione degli incarichi di Responsabile Area, ha violato le regole sul procedimento relative al conferimento e alla revoca degli incarichi per le posizioni organizzative ed, in particolare, all'obbligo di motivare la scelta dei soggetti cui affidare i predetti incarichi previsti sia dal C.c.n.l. di settore che dal Regolamento interno, comunque gli obblighi di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375c.c.";
 - "condannare, per l'effetto, il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore, al risarcimento del danno arrecato alla dott.ssa D'Acquisto, pari alla differenza tra la somma percepita a titolo di retribuzione dal 23 dicembre 2014 in poi e quella che avrebbe percepito in caso di conferma nell'incarico fino alla predetta data ricoperto, o in incarico equivalente, o in subordine pari ad una percentuale della predetta differenza";
 - accertare il demansionamento subito dalla ricorrente e, per l'effetto, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore, al risarcimento del danno subito quantificabile in 30.000,00 €. o, in subordine, secondo la valutazione equitativa di codesto Ill.mo Tribunale".



intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Infine, è lo stesso art. 35 del Regolamento degli uffici e dei servizi n. 7 del 23.01.2001e succ. modifiche, richiamato dal comune di Misilmeri, che prevede che la revoca degli incarichi e l'eventuale trasferimento ad altra struttura ed incarico possa avvenire, nel caso di scadenza del mandato elettorale del Sindaco, ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame, in assenza di provvedimento motivato.

Risulta, quindi, ben delineato dalla legge il potere del sindaco di procedere con ampiezza di apprezzamento discrezionale alla attribuzione degli incarichi organizzativi, traendo ciò origine dalla temporaneità della nomina e dalla scadenza del termine prefissato, dovendo l'esercizio del relativo potere essere adeguatamente motivato solo nelle ipotesi normativamente previste di cui al menzionato art. 9, comma 3, C.c.n.l. 31.03.99.

Escluso, dunque, l'obbligo per il comune di adottare un provvedimento motivato volto a giustificare la mancata conferma della dott.ssa D'Acquisto quale responsabile dell'Area 6 "Demografica e Legale", in quanto adottato alla scadenza del mandato elettorale, va evidenziato che la scelta in esame, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, non appare assunta in spregio alle regole della correttezza e della buona fede che permeano il nostro ordinamento; come allegato dal resistente, infatti, il mancato rinnovo dell'incarico è stato determinato da ragioni di incompatibilità ambientale, atteso che la D'Acquisto è stata *"tra i protagonisti dell'indagine che ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale per presunte infiltrazioni mafiose"* (cfr. pag. 10 memoria di costituzione), sicché il Sindaco in carica ha ritenuto opportuno attribuire la posizione organizzativa in questione ad altro funzionario, dott.ssa Cimò, in possesso di titoli ed esperienza pari a quella della ricorrente, nonché ritenuta estranea ai conflitti generati dalle iniziative - politiche e giudiziarie - poste in essere dalla stessa lavoratrice unitamente al altri dipendenti.

Anche l'ulteriore doglianza lamentata dalla ricorrente, secondo la quale la nomina in questione sarebbe avvenuta in assenza di ogni preventiva comparazione tra i possibili aspiranti, è priva di pregio, atteso che la dott.ssa Cimò risulta, al pari della dott.ssa D'Acquisto, in possesso del diploma di laurea nonché con la medesima esperienza ed anzianità professionale nel ruolo apicale dalla stessa rivestito.

Alla luce di quanto fin ora esposto, pertanto, la domanda volta ad ottenere la condanna del comune di Misilmeri al risarcimento del danno arrecato alla dott.ssa D'Acquisto per



la mancata riconferma nella posizione organizzativa di responsabile di area deve essere rigettata.

Passando ad esaminare l'ulteriore censura formulata dalla ricorrente, relativa all'asserito demansionamento subito, per essere stata assegnata, con disposizione di servizio del 28 ottobre 2015 n.30709, a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza, va evidenziato preliminarmente che, secondo la giurisprudenza consolidata, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti rispettivamente nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass. n. 5128 del 2007; n. 20272/2010).

Partendo da tale assunto, va, innanzitutto rilevato che al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, 7^a qualifica funzionale, successivamente cat. D1, cui è inquadrata la ricorrente, appartengono i lavoratori *"che svolgono attività caratterizzate da: elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; elevata complessità de problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di natura negoziale complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale"*.

Viceversa, le mansioni che la ricorrente è stata chiamata a svolgere, con la citata disposizione n. 30709 del 28 ottobre 2015, con la quale è stato disposto il suo trasferimento presso la frazione di Portella di Mare, consistono nel *"rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile; rilascio di carte d'identità; autenticazione di atti e sottoscrizioni; pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di domicilio; protocollazione in entrata della corrispondenza dei cittadini della Circoscrizione; fornitura modulistica ed assistenza amministrativa in materia di tributi, attività produttive, servizi sociali e ufficio tecnico (v. doc. n. 4 fascicolo resistente).*

Si tratta, in buona sostanza, di attività amministrative di tipo esecutivo che si sostanziano nel rilascio di varie certificazioni e che, a parere di questo Giudice, lungi dal possedere contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati



relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi ed elevata complessità dei problemi da affrontare, come previsto dalla declaratoria contrattuale del profilo professionale di appartenenza della ricorrente, ben potrebbero essere disimpegnate da lavoratori inquadrati nella categoria B del C.c.n.l. di settore, alla quale appartengono i lavoratori *“che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnate da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale; relazioni con gli utenti di natura diretta”*.

Emerge, dunque, con evidenza il danno alla professionalità subito dalla dott.ssa D’Acquisto, in possesso della laurea in giurisprudenza e dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, la quale, pur avendo svolto dal 2001 al 2014 il ruolo di capo Area in differenti settori dell’attività amministrativa del Comune, si è vista di fatto svuotare dei poteri e delle responsabilità attinenti il proprio livello d’inquadramento D1, essendo stata adibita all’espletamento di compiti non richiedenti alcuna autonomia decisionale, né responsabilità organizzativa e di risultato, con una sostanziale privazione delle funzioni più rilevanti in precedenza svolte.

Va detto, quindi, che il danno alla professionalità subito dalla D’Acquisto- come da costante giurisprudenza - non può che essere valutato in via equitativa; sicché, tenuto conto del periodo in cui si è protratta la lamentata situazione di illegittimità, della tipologia di mansioni che sono state affidate alla ricorrente e della professionalità dalla stessa posseduta, appare congruo condannare il comune convenuto al pagamento in favore della lavoratrice, a titolo di risarcimento del danno subito, della somma onnicomprensiva di € 4.200,00, oltre interessi come per legge.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Il carico di lavoro di questo Giudice suggerisce di fissare in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

PQM

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso, condanna il comune convenuto al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di €



4.200,00, oltre interessi come per legge nonché al pagamento delle spese di lite che
liquida in complessivi € 2.100,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
assegna il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Termini Imerese, il 30.11.2016

IL GIUDICE DEL LAVORO

- Chiara Gagliano -



MONDO SERVICE
Cell. 340 8023944
Cell. 334 2852391

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

COMUNE DI MISILMERI		
★	27 GIU. 2017	★
PROT. N. 20/23	CAT.	
FASC.	RISP.	

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

ATTO DI PRECETTO

della **dott.ssa Valeria Gabriella D'Acquisto**, c.f. DCQ VRG 63C68 D567H, nata a Ficarazzi (PA) il 28 marzo 1963 ed ivi residente in via Traversa Mattarella, n. 8, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. prof. Massimiliano Marinelli, (c.f.: MRN MSM 70T24 B019B; fax 091 6263362; pec: massimilianomarinelli@pecavvpa.it) e dall'avv. Chiara Revello Lami (c.f. RVL CHR 73L60 H501Q – fax 0916263362 – pec chiararevellolami@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Palermo, via Marchese di Villabianca, 54.

CONTRO

il **Comune di Misilmeri**, c.f. 86000450824, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, in Piazza Comitato 1860, n.26 90036 Misilmeri (PA)

PREMESSO

-l'odierna istante è stata assunta presso il Comune di Misilmeri nel 1996, a seguito di pubblico concorso per titoli, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, 7^a qualifica funzionale.

- sin dal marzo 2001, la dott.ssa D'Acquisto, cat. D1 (giuridica) – D6 (economica), ha svolto il ruolo di capo Area in differenti settori dell'attività amministrativa del Comune e fino al mese di gennaio 2014 ha altresì assunto l'incarico di Vice segretario generale dell'Ente con funzioni vicarie. In particolare dal marzo 2001 al 23 dicembre 2014 si è occupata della direzione dell'Ufficio Affa-

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

ri legali del Comune di Misilmeri essendo munita di laurea in giurisprudenza, conseguita con lode, di abilitazione all'esercizio della professione forense ed avendo seguito percorsi formativi specifici e di natura specialistica, anche di livello universitario

-con ricorso depositato il 12 novembre 2015 dinnanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, la dott.ssa D'Acquisto chiedeva di *“ritenere e dichiarare che il Comune di Misilmeri, nell'attribuzione degli incarichi di Responsabile di Area, ha violato le regole sul procedimento relative al conferimento e alla revoca degli incarichi per le posizioni organizzative ed, in particolare, all'obbligo di motivare la scelta dei soggetti cui affidare i predetti incarichi previsti sia dal C.c.n.l. di settore che dal Regolamento interno, comunque gli obblighi di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.; di condannare per l'effetto il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno arrecato alla dott.ssa D'Acquisto, pari alla differenza tra la somma percepita a titolo di retribuzione dal 23 dicembre 2014 in poi e quella che avrebbe percepito in caso di conferma nell'incarico fino alla predetta data ricoperto, o in incarico equivalente, o in subordine pari ad una percentuale della predetta differenza; accertare il demansionamento subito dalla ricorrente e, per l'effetto, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito quantificabile in 30.000,00 € o, in subordine, secondo la valutazione equitativa del Tribunale adito”*.

-il procedimento veniva assegnato alla dott.ssa Chiara Gagliano, che decideva con sentenza n. 769/2016 pubblicata il 3 gennaio 2017;

-il Tribunale accoglieva in parte il ricorso della dott.ssa D'Acquisto, riconoscendo il danno alla professionalità subito e di conseguenza affermando *“in parziale accoglimento del ricorso, condanna il comune convenuto al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 4.200,00, oltre*

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

interessi come per legge nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”;

- la sentenza n. 769/2016 veniva munita di formula esecutiva il 24 gennaio 2017 e notificata il 14 febbraio 2017;

-ad oggi il Comune di Misilmeri non ha corrisposto alla dott.ssa D'Acquisto la somma dovuta in forza del summenzionato titolo.

Tutto ciò premesso, agendo in forza ed in esecuzione della sentenza n. 769/2016 del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, munita di formula esecutiva il 24 gennaio 2017, notificata il 14 febbraio 2017, la dott.ssa Valeria Gabriella D'Acquisto, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa

INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Misilmeri, c.f. 86000450824, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, in Piazza Comitato 1860, n.26 90036 Misilmeri (PA) di pagare all'intimante, nel domicilio eletto di cui sopra, **entro dieci giorni dalla notifica del presente atto**, la complessiva somma di seguito specificata:

Sorte capitale	€ 4.200,00
Interessi legali	€ 13,21
I totale parziale	€ 4.213,21
Spese legali	€ 2.100,00
Compenso precetto	€ 150,00

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli
Ordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Palermo
via Marchese di Villabianca, 54
90143 Palermo
Tel. 091303540 - fax 0916263362
Posta certificata: massimilianomarinelli@pecavvpa.it

Spese generali	€	337,50
C.p.a.	€	103,50
I.v.a.	€	592,02
Spese generali	€	3.283,50
II totale parziale	€	7.496,71
TOTALE		

Con espressa avvertenza che in caso di omesso pagamento entro il predetto termine si procederà ad esecuzione forzata, e che ogni errore di calcolo delle somme sopra riportate potrà essere emendato su semplice richiesta.

Si avverte altresì il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore.

Avv. Chiara Revello Lami

Prof. Avv. Massimiliano Marinelli



MANDATO

Io sottoscritta **dott.ssa Valeria Gabriella D'Acquisto** nomino e costituisco miei procuratori e difensori del procedimento avente ad oggetto il presente precetto ed eventuale procedura esecutiva successiva nei confronti del Comune di Misilmeri, per pagamento di somme, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà, il prof. avv. Massimiliano Marinelli e l'avv. Chiara Revello Lami, e dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio dei quali sito in Palermo, via Marchese di Villabianca, 54. Informata del contenuto dell'art. 13 del D. lgs. n. 196 del 2003 e di ogni analoga disposizione di legge, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili necessario per l'espletamento del presente mandato.

Palermo,

dott.ssa Valeria Gabriella D'Acquisto

Vera ed autentica
Prof. avv. Massimiliano Marinelli

Avv. Chiara Revello Lami

Chiara Revello Lami

COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

55

Reg. 0/2017 Modello A/Ter P

LAVORO Cron.3019 - 1/1

Richiedente MARINELLI AVV. MASSIMILIANO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff. Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di PRECETTO a:

COMUNE DI MISILMERI, IN PERSONA DEL SINDACO P.T.

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

Luigi Spete Marie And Penu

769/16

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

MISILMERI *27/6/17* L'Ufficiale Giudiziario DAMIATA VINCENZO

<p>Atto notificato ai sensi dell'art. _____</p> <p><input type="checkbox"/> 139 c.p.c. Firma:</p> <p><input type="checkbox"/> 660 c.p.c.</p> <p>Avviso Spedito con Racc. n. _____</p> <p>MISILMERI il _____</p> <p>Funz. Unep/Uff. Giud. _____</p>	<p>Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di MISILMERI,</p> <p><input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;</p> <p><input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.</p> <p>MISILMERI il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____</p> <p>Eseguita Affissione a norma di legge</p> <p>MISILMERI il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____</p> <p>Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____</p>	<p>SPECIFICA</p> <p>Trasferte € 12,45</p> <p>Spese € 0,00</p> <p>TOTALE</p>
		<p>Data rich. 26/06/17</p> <p>Funz. Unep/Uff. Giud. _____</p>
		<p>212</p>

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNE DI MISILMERI		
★	27 LUG. 2017	★
PROT. N. 23593	CAT.	
FASC.	RISP.	

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs n.267/2000 D’Acquisto Valeria Gabriella c/Comune di Misilmeri”,

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

Che in data 18 luglio 2017 il responsabile dell’Area 1 – Dott. Antonino Cutrona ha inoltrato via PEC la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto “

ESAMINATE

La proposta di deliberazione al Consiglio Comunale presentata dall’Area 1 Affari Generali e istituzionali avente ad oggetto: “ riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lett.a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 769 del 30.11.2016 emessa dal Tribunale di Termini Imerese Sez. Lavoro nel giudizio D’Acquisto Valeria Gabriella c/Comune di Misilmeri;

La sentenza n.769 del 30.11.2016 emessa dal Tribunale di Termini Imerese Sez. Lavoro acquisita al protocollo dell’Ente in data 14.02.2017;

L’atto di precetto notificato all’Ente in data 27.06.2017 in cui è stato intimato da parte della dott. Valeria Gabriella D’Acquisto il pagamento entro dieci giorni dell’importo di €. 7.496,71, come da conteggio all’allegato all’atto di precetto

PRESO ATTO

Che l’articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi risulta approvato da parte dell’organo consiliare il bilancio di previsione 2017/2019;

Che in base agli elementi forniti dall’Area 1, è stata accertata l’esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva e, precisamente

Euro 4.200,00 per risarcimento danni nei confronti della Sig. Valeria Gabriella D’Acquisto

Euro 13,21 per interessi

Euro 2.100,00 compenso all’Avvocato Massimiliano Marinelli ;

Euro 150,00 compenso per il precetto

Euro 337,50 spese generali;

Euro 103,50 cassa previdenza;

Euro 592,02 IVA;

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2017/2019 codice intervento 101103, esercizio finanziario 2017

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

ricorda, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

invita l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Misilmeri 19/07/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI